

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 31. Juli 1958

Der Präsident des Regionalausschusses
i. A. TURRINI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1958, n. 15

Costruzione della sede della « Piccola Opera Divina Misericordia », Istituto di rieducazione per minorenni.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per la costruzione del complesso edilizio da destinarsi a sede della « Piccola Opera Divina Misericordia », istituto di rieducazione per minorenni.

Art. 2

Nella convenzione che la Giunta regionale stipulerà con la « Piccola Opera Divina Misericordia », saranno stabilite norme atte a garantire l'istruzione dei ragazzi ivi ricoverati, nella loro rispettiva madrelingua.

Art. 3

All'onere di lire 150 milioni di cui al precedente articolo si farà fronte:

- a) per lire 45 milioni con lo stanziamento autorizzato con la legge regionale 26 novembre 1956 n. 21, già destinato alla concessione di un contributo straordinario per la costruzione della sede dell'Istituto predetto;
- b) per la differenza di lire 105 milioni mediante stanziamenti da iscriversi nel bilancio regionale in ragione di lire 45 milioni per l'esercizio 1958 e di lire 60 milioni per l'esercizio 1959.

Alla copertura dell'onere di lire 45 milioni per l'esercizio 1958 si provvederà mediante prelevamen-

to di pari somma dal fondo iscritto al Cap. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 31 luglio 1958

p. Il Presidente della Giunta regionale
TURRINI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI

REGIONALGESETZ vom 31. Juli 1958, Nr. 15

Errichtung des Gebäudes der Erziehungsanstalt für Minderjährige « Piccola Opera Divina Misericordia ».

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Für die Errichtung des Gebäudes, das als Sitz der Erziehungsanstalt für Minderjährige « Piccola Opera Divina Misericordia » zu bestimmen ist, wird zur Ausgabe von 150 Millionen Lire ermächtigt.

Art. 2

In der Vereinbarung, die der Regionalausschuß mit der « Piccola Opera Divina Misericordia » abschließen wird, werden Bestimmungen festgelegt, die geeignet sind, für die dort untergebrachten Kinder den Unterricht in ihrer Muttersprache zu gewährleisten.

Art. 3

Die im vorhergehenden Artikel vorgesehene Belastung von 150 Millionen Lire wird wie folgt gedeckt:

- a) für 45 Millionen Lire mit dem mit Regionalgesetz vom 26. November 1956, Nr. 21 ermächtigten Ansatz, der bereits für die Gewährung eines außerordentlichen Beitrages zur Errichtung des obgenannten Anstaltsgebäudes bestimmt wurde;

b) für die Differenz von 105 Millionen Lire durch Ansätze, die im Haushalt der Region in Höhe von 45 Millionen Lire für das Finanzjahr 1958 und in Höhe von 60 Millionen Lire für das Finanzjahr 1959 einzutragen sind.

Die Deckung der Ausgabe von 45 Millionen Lire für das Finanzjahr 1958 erfolgt durch Behebung einer gleich hohen Summe von dem im Kapitel 51 des Voranschlages der Ausgaben für das genannte Finanzjahr eingetragenen Betrag.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 31. Juli 1958

Der Präsident des Regionalausschusses
i.A. TURRINI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
SANDRELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 31 luglio 1958, n. 81

Calendario venatorio 1958 per la provincia di
Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 5 e il D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574;

Visti gli articoli 3, 4, 23, 38 e 83 del T. U.
delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno
1939, n. 1016;

Vista la nota n. 308/63 del 18 luglio 1958 del
Comitato provinciale della caccia di Bolzano;

Su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e
delle foreste;

Decreta:

Art. 1

Tutto il territorio della provincia di Bolzano è costituito in riserve di caccia comunali e private; la caccia e l'uccellazione in dette riserve possono essere esercitate in conformità al D. M. 18 maggio 1940 e art. 67 del T. U. sulla caccia, unicamente da coloro che siano muniti della tessera permanente di

caccia, rilasciata, su proposta del direttore della riserva, dal presidente della sezione provinciale cacciatori di Bolzano.

Art. 2

Nella provincia di Bolzano, facente parte della zona faunistica delle Alpi, in relazione alle sopra citate norme, la caccia alla selvaggina stanziale protetta, migratoria e nociva, come pure la caccia alla lepre con cani da seguito, e l'uccellazione alle specie permesse (cesena, tordela, tordo), si aprono il 7 settembre 1958 e si chiudono col 15 dicembre 1958, sempre salve le speciali limitazioni che venissero ordinate dalla sezione provinciale cacciatori di Bolzano o dalle dipendenti sezioni comunali a ciò autorizzate in conformità al citato D. M. 18 maggio 1940.

Per la cesena « gardena » la caccia è eccezionalmente permessa anche per il periodo 16 dicembre 1958 - 15 gennaio 1959, purchè da appostamento fisso autorizzato preventivamente dal Comitato provinciale della caccia di Bolzano su appositi moduli. In tale caso il fucile dovrà essere portato in busta o comunque smontato, sia nell'accesso all'appostamento che al rientro.

Art. 3

A norma degli articoli 3, 23 e 38 del T. U. sulla caccia è sempre proibito uccidere e catturare:

- a) lo stambecco e il muflone;
- b) giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;
- c) femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli e i giovani caprioli dell'anno;
- d) l'orso bruno;
- e) la marmotta, durante il letargo;
- f) i pipistrelli di qualsiasi specie;
- g) la gru, il fenicottero, la cicogna e i cigni;
- h) i rapaci notturni, eccettuato il gufo reale;
- i) le femmine dell'urogallo (cedrone) e del fagiano di monte (forcello);
- l) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;
- m) l'usignolo, il pettirosso, i lui di qualsiasi specie, il regolo, il fiorrancino, lo scricciolo, le cincie, i codibugnoli e i picchi di qualsiasi specie, ed i passerai solitari;
- n) i colombi torraioli e i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori, anche se lontani dall'abitato, e i colombi che sfuggono dai tiri a volo.

Art. 4

Nella provincia di Bolzano la caccia agli uccelletti e l'uccellazione di qualsiasi specie sono vie-